



Comunità Montana Sabina

P.R.A.E.E.T.®

***PIANO DI RIASSETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE TERRITORIALI***

REGOLAMENTO

***PER L'ISTALLAZIONE, IL RIASSETTO, LA
RAZIONALIZZAZIONE E LA DELOCALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE
(STAZIONI RADIO BASE - S.R.B.)***

INDICE GENERALE

NORMATIVE E PREMESSE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione**
- Art. 2 Definizioni**

CAPO II NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER GLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE

- Art. 3 Installazione delle infrastrutture**
- Art. 4 Criteri di scelta delle localizzazioni**
- Art. 5 Relazione e indicazioni per le Aree
Preferenziali**
- Art. 6 Impianti esistenti**
- Art. 7 Programmi biennali delle installazioni**
- Art. 8 Gruppo Tecnico Permanente di valutazione**

CAPO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

- Art. 9 Unità organizzativa responsabile**
- Art. 10 Istanza di autorizzazione e denuncia di
inizio attività: Procedure autorizzatorie**
- Art. 11 Ulteriore documentazione**
- Art. 12 Pubblicità**
- Art. 13 Integrazione documentale**
- Art. 14 Decisione**
- Art. 15 Catasto delle S.R.B.**

CAPO IV VIGILANZA E CONTROLLO

- Art. 16 Vigilanza e controllo**
- Art. 17 Sanzioni amministrative**
- Art. 18 Pubblicità dei dati di controllo**

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 19 Disposizioni transitorie e finali**

Premesso che la **legge n.36/2001** detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione** e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici ;

Visto l'art. 191 (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), in cui viene richiamata la politica dell'UE fondata sul **Principio di Precauzione** e dell'azione preventiva;

Visti gli artt. 115 e 117 Cost. a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, ed, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 "*i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*"), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;

Visto il DPR 380/2001, art. 3, lett. e) recante "*Testo Unico dell'Edilizia*", laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla "*installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione*";

Visto il DPCM 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003)

Visto il D.Lgs. 259/2003, recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*", i cui artt. 87 e segg. con le successive modifiche intervenute disciplinano le procedure autorizzative, ordinaria, speciale e semplificata, per l'installazione di impianti di telefonia mobile;

Visto l'art. 87, comma 3 D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 33/2016;

Visto l'art. 87 bis D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, L. n. 73/2010;

Visto l'art. 87 ter D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 6, comma 3, L. n. 164/2014;

Visto l'art. 35, commi 4 e 4 bis del D.L. 98/2011, come modificati rispettivamente dalla L. 221/2012 e 147/2013;

Considerato che la disciplina del **D.Lgs 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005);

Vista la L.R. Lazio 3/08/2001 n° 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all'art. 12 esprime pareri in materia di telecomunicazione;

che l'**art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009** attribuisce ai COMUNI nel cui territorio si è verificato l'illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001;

Vista la L.R. Lazio 27 Febbraio 2004, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 Art. 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità);

Che la succitata **L. n.36/2001 all'art. 8, comma 6** recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e ambito di applicazione

La Comunità Montana Sabina, formata dai Comuni di CASPERIA, CONFIGNI, COTTANELLO, MOMPEO, MONTASOLA, MONTEBUONO, POGGIO CATINO, POGGIO MIRTETO, ROCCANTICA, SALISANO, TORRI IN SABINA e VACONE, con il presente Regolamento, disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, l'installazione, il riassetto e la razionalizzazione delle infrastrutture ed impianti, generanti campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, al fine di assicurare il *“corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*.

1.2 Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli impianti civili di telefonia mobile (Stazioni Radio Base), di cui all'art. 2, comma 1 della predetta legge.

1.3 Per gli impianti radio - televisivi o di altro genere si rinvia alla pianificazione nazionale e regionale di settore.

Art. 2

Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. Infrastrutture ed impianti : insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz , come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- b. Stazioni Radio Base: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature (come da art. 2.1 a del presente regolamento) specificatamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare.
- c. Antenne Radio-televisive: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature (come da art. 2.1 a del presente regolamento) specificatamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi.
- d. P.R.A.E.E.T.® (*Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali*): Piano sistematico di analisi e studi sul territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T.® costituisce un "piano dinamico", suscettibile di essere aggiornato ed implementato dall'Amministrazione proponente con cadenza periodica o in caso di sopravvenute mutate esigenze di pianificazione del territorio.
- e. Relazione al PRAEET: documento, allegato al PRAEET, contenente i siti ritenuti più idonei per ospitare le antenne di telefonia mobile e garantire alla popolazione il miglior livello di tutela dai Campi Elettromagnetici.
- f. Operatore: soggetto abilitato ad installare e mantenere gli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- g. Co-siting.: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- h. Servizio di telefonia mobile: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal loro numero e qualità, consentono la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, "Servizi" le tecnologie GSM, UMTS, HSDPA, 3G, LTE, nonché eventuali servizi futuri di nuova e diversa generazione.
- i. Servizi Radio e Televisivi: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal loro numero e qualità, consentono la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio e Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private e i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile ecc.
- j. Siti sensibili: ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido.
- k. Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione comunale per proporre la pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base nel territorio urbano ed extraurbano.
- l. G.T.P.V.: Il Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione rappresenta l'Osservatorio Comunitario sull'elettrosmog, con funzioni di controllo, verifica e valutazione.

CAPO II
NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (SRB)

Art. 3

Installazione delle infrastrutture

- 3.1. L'installazione di infrastrutture per gli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento è consentita su tutto il territorio della Comunità Montana, nel rispetto delle localizzazioni previste dal P.R.A.E.E.T. nonché di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 4

Criteri di scelta delle localizzazioni

Criteri di scelta delle localizzazioni

I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle suddette infrastrutture sono informati al *Principio di Precauzione* nonché al mantenimento di livelli di campi elettromagnetici di cui alla Risoluzione 1815/2011 dell'Assemblea Plenaria del Consiglio d'Europa e sono i seguenti:

- a. Garanzia dell'osservanza dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e progressivo raggiungimento dell'obiettivo di qualità, definito dalla Legge 36/ 2001 art. 3 c.1 l.d) e dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il presente Regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all'interno del territorio comunale, le aree sensibili di cui all'art. 2 punto "i".
- b. Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree di proprietà comunale.
- c. Concentrazione dei nuovi impianti in co-siting, laddove tecnicamente possibile.
- d. Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale ed ambientale, ed incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione, sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.
- e. Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili e nel raggio di 50 metri dal perimetro esterno degli stessi.
- f. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il P.R.A.E.E.T.®, che, a seguito della approvazione con delibera da parte del Consiglio della Comunità Montana, sentita la commissione consiliare competente, costituisce l'elenco delle localizzazioni ove è consentito procedere alle nuove installazioni: all'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con i tecnici degli operatori interessati, i siti definitivi.
- g. L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. I singoli Comuni, con delibera di Giunta, stabiliscono ed aggiornano, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 5

Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

- 5.1 La “*Relazione sulle Aree Preferenziali*” allegata al Piano (Art. 2.1 e)) contiene le specifiche tecniche e le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione dell’eventuale sito puntuale su cui procedere all’istallazione.
- 5.2 Le Aree Preferenziali, indicate dal Piano alla tavola “*Mappa delle Aree Preferenziali per le Stazioni Radio Base*”, sono numerate ed indicano la porzione di territorio in cui effettuare le ricerche dell’eventuale sito puntuale definitivo.
- 5.3 Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: qualora le installazioni di Stazioni Radio Base su siti puntuali indicati dalla Relazione e dal Piano siano rese inammissibili da a causa di vincoli non superabili, i gestori di telefonia potranno richiedere una conferenza di servizi, di concerto con tutti i soggetti interessati, per presentare all’Amministrazione comunale un piano alternativo di copertura dell’area in questione (ad esempio, tramite l’utilizzo delle micro-celle).

Art. 6

Impianti esistenti

- 6.1 Gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e valutati non conformi ai criteri guida contenuti nell’art. 4 , sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale, di concerto con gli operatori proponenti, di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.
- 6.2 In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente la Giunta della Comunità Montana potrà convocare una Conferenza di Servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla revisione dei siti e rilocalizzazione degli impianti valutati non conformi al PRAEET.

Art. 7

Programmi biennali delle installazioni (Piani di Rete)

- 7.1 Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ogni parte del territorio comunale, ciascun gestore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’apposita convocazione, dovrà presentare al dirigente dell’ufficio Ambiente un programma biennale generale (*Piano di Rete*) degli impianti fissi che intende installare, nonché delle eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, redigendo un elenco ed una mappa comprensivi dell’indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti e di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti, al fine di permettere la redazione del Piano di localizzazione delle SRB.

Il programma biennale deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del dirigente dell’ufficio Ambiente.

- 7.2 In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire entro 60 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo piano.
- 7.3 L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione non potrà essere formulata oltre i 45 giorni dalla presentazione del programma.
- 7.4 Obiettivo della pianificazione è quello di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, 6° comma, Legge Quadro 36/2001, razionalizzando ed ottimizzando gli interventi previsti dai gestori di concerto con la Comunità Montana, anche attraverso la condivisione di siti (*cositing*) e l'individuazione e messa a disposizione di eventuali aree ed immobili pubblici.
- 7.5 Tali interventi saranno sottoposti all'analisi del *Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione*.

Art. 8

Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione

- 8.1 Al fine di aggiornare, modificare ed integrare il presente Regolamento, per garantire una più efficace valutazione dei programmi biennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta dei siti, viene istituito un *Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione* (G.T.P.V.) con funzione propositiva e consultiva, con parere obbligatorio, ma non vincolante.
- 8.2 Il G.T.P.V. è coordinato dal dirigente dell'ufficio Ambiente della Comunità Montana ed è costituito da 3 delegati, nonché dai rappresentanti dell'Associazione per la tutela della salute "*Lost in Casperia*", dai delegati dell'A.R.P.A. Lazio e dell'A.U.S.L. di competenza.
- 8.3 Il G.T.P.V. è anche strumento permanente di formazione e di educazione nei confronti del cittadino e avrà il compito, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale, di relazionare al Consiglio della Comunità Montana sull'attività di accertamento, rilevamento ed ispezione diretta ad acquisire le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
- 8.4 Il G.T.P.V. è anche delegato a coordinare la fondamentale azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di fornire agli studenti ed ai cittadini le corrette informazioni sui rischi dell'elettrosmog e sull'uso corretto delle nuove tecnologie, ciò anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale.
- 8.4 Il G.T.P.V. effettua la valutazione tecnica dei programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva, nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente regolamento.
- 8.5 La relazione tecnica del G.T.P.V., verrà sottoposta all'approvazione con atto specifico del dirigente dell'ufficio Ambiente.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 9

Unità organizzativa responsabile

- 9.1 L'unità organizzativa, responsabile dei procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture di cui all'art. 1 del presente Regolamento - nonché per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi - è il settore Ambiente.

Art. 10

Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività

Procedure autorizzatorie

- 10.1 Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina dagli art. 87 e segg. D.lgs.n. 259/2003, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.
- 10.2 Per l'installazione degli altri tipi di impianti, comunque ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
- 10.3 Le domande, da presentarsi in triplice copia presso l'ufficio protocollo generale del Comune in questione e, ugualmente, presso gli uffici della Comunità Montana, devono essere presentate in conformità ai seguenti modelli, realizzati anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto degli impianti ricadenti nel territorio comunitario:
- a) MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt);
 - b) MODELLO B - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 Watt).
 - c) MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
 - d) MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE.
 - e) Richiesta di permesso di costruire per gli impianti diversi da quelli di comunicazione elettronica.

Art. 11

Ulteriore documentazione

- 11.1 Le istanze o denunce devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista - dalla legislazione e dai vigenti regolamenti - per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'alimentazione.
- 11.2 Le istanze o denunce devono, altresì, essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.

ART. 12

Pubblicità

- 12.1 Il Responsabile del Procedimento, non appena riceve copia dell'istanza o della denuncia provvede a pubblicizzare l'istanza o denuncia stessa mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e a quello della Comunità Montana, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune in causa e quello della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi.
- 12.2 La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Art. 13

Integrazione documentale

- 13.1 Qualora la domanda o la denuncia sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza e per una sola volta, richiede in forma scritta, anche per via telematica, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 13.2 Nel caso rappresentato al comma precedente, il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune ed a quello della Comunità Montana dell'integrazione documentale richiesta.
- 13.3 Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta, la stessa si intende come non presentata e quindi è archiviata.

Art. 14

Decisione

- 14.1 Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune ed a quello della Comunità Montana, o dal momento della venuta integrazione documentale, non sia stato notificato agli interessati un provvedimento espresso di diniego.

Art. 15

Catasto delle S.R.B.

- 15.1 E' istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunitario.
- 15.2 Per facilitare il controllo delle Stazioni Radio Base e permettere il conseguente controllo delle emissioni elettromagnetiche, una copia delle istanze sarà inviata all'ufficio Ambiente della Comunità Montana, che istituirà, per le sue competenze, il catalogo e registro, sia cartaceo che elettronico, delle installazioni, che verrà aggiornato su base mensile.

CAPO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16

Vigilanza e controllo

- 16.1 Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune e la comunità Montana potranno procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico-edilizia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01, secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di impossibilità dell'ARPA Lazio ad effettuare tempestivamente i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01 il Comune e la Comunità Montana potranno avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni omologate sulla base dei criteri di quelle in uso all'ARPA Lazio.
- 16.2 I gestori sono obbligati a comunicare al Comune ed alla Comunità Montana eventuali variazioni ed anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o in quelli esistenti, che si presume facciano superare i limiti di esposizione ed i valori di attenzione previsti dalla normativa in vigore.

La Comunità Montana, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:

- Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
- Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 (pubblicato in G.U. 199 del 28.08.2003), e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;

Sarà cura della Comunità Montana promuovere un programma di monitoraggio in continuo, individuando i siti da sottoporre a controllo.

La comunità Montana stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.

I dati delle misure devono essere posti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica, in modo che l'andamento delle emissioni possa essere visionato da parte dei cittadini.

Art. 17
Sanzioni amministrative

- 17.1 Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:
- a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
 - b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al comma 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito; la Comunità Montana procede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPA.

Art. 18
Pubblicità dei dati di controllo

- 18.1 Il Comune interessato e la Comunità Montana garantiscono l'informazione sulla installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia cellulare, ai fini della salvaguardia della salute e dell'ambiente, dall'esposizione dai campi magnetici ed elettromagnetici, con la pubblicazione sul proprio sito internet.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

- 19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Albano Laziale, 4 settembre 2017

Architetto Luigi Izzo



Il responsabile del progetto

Riccardo Ricci

